

Controinteressati Legge 241/1990 - Limiti alla privacy e prevalenza del pubblico interesse nell'ambito delle procedure concorsuali - Diniego arbitrario della P.A.

Autore: Angela Gerarda Fasulo

In: Diritto amministrativo

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art 22 della legge 241/1990 in funzione dell'esercizio del diritto di accesso agli atti detenuti da una pubblica amministrazione, assume particolare rilievo ed interesse

la tematica afferente le criticità connesse alla salvaguardia e tutela del diritto alla privacy del "controinteressati",

rispetto ai

quali, *expressis verbis*,

al punto c) del medesimo articolo, è previsto che "tali si debbano intendere

tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero

compromesso il loro diritto alla riservatezza".

In

funzione della salvaguardia del bene della vita, vantato dal soggetto richiedente,

occorre

un'adeguata valutazione della compatibilità con l'interesse pubblico dell'istanza ostensiva che va parametrata

con la segretezza del documento quando possa venire concretamente a configurarsi una confliggenza con l'interesse privato alla sua conoscenza.

In funzione di tale tutela, il

D.P.R.

n. 184/2006 ha espressamente previsto che è la stessa amministrazione investita della richiesta a doverne dare comunicazione ad eventuali controinteressati, qualora ne ravvisi l'esistenza, provvedendo a notificargli una copia della richiesta ostensiva

mediante raccomandata o per posta certificata.

Decorso dieci giorni

senza che i controinteressati abbiano presentato

motivata opposizione,

tale facoltà

decade.

Ovviamente, solo al completamento di

tale procedura l'amministrazione può riscontrare

l'istanza

di accesso provvedendo ad esibire quanto forma oggetto della stessa.

La casistica in materia

è piuttosto diffusa e l'orientamento giurisprudenziale è di diverso avviso in

concomitanza con le richieste ostensive formulate in correlazione alla tutela dei

diritti sottesi alle richieste formulate a seguito di espletamento

e partecipazione a

procedure concorsuali.

In ordine alla fattispecie di cui trattasi non può ritenersi

ricorrere la violazione della tutela alla

riservatezza dei concorrenti (erroneamente qualificati controinteressati) in funzione dei loro diritti alla privacy,
generalmente disciplinata dal legislatore
in favore dei controninteressati, tutelati,
expressis verbis, per altri aspetti,
ma non certamente
per quelli
ravvisabili a monte
delle specifiche tutele
predisposte
e sottese al corretto espletamento delle procedure concorsuali.

In
tale ambito,
non può, certamente, ravvisarsi alcuna violazione della privacy degli altri concorrenti in funzione della
necessità, rappresentata dall'Amministrazione,
di integrazione del contraddittorio e notifica agli stessi
dell'atto ostensivo di accesso del richiedente, né risulta possibile che gli stessi possano esperire, in tale
fase,
meramente conoscitiva dei documenti detenuti dalla p.a. e riferiti alla sola procedura concorsuale,
un eventuale
azione
giudiziaria per inibire l'esercizio del medesimo diritto, esercizio invece legittimo nella successiva fase
giudiziale, ove è invece
necessaria la notifica ai controinteressati .

Ciò andrebbe a nocumento
e
discapito
di chi ha preso parte ad un concorso

ove l'atto oggetto dell'istanza si configura come accesso endo-procedimentale (verosimilmente interno) atteso che parte integrante del medesimo è, anche, lo stesso richiedente.

Tra l'altro, un'eventuale azione inibitoria, esercitata in tale fase, andrebbe a minare fortemente le tutele sottese all'esercizio del diritto soggettivo, ritenuto, nel caso in ispecie, qualificato a verificare l'effettiva regolarità ed il rispetto delle procedure seguite, al fine di confermare, in capo al richiedente, la convinzione dell'intera regolarità, oggettiva e soggettiva, osservata, in fatto e diritto, dall'Amministrazione, a tutela del proprio diritto al lavoro, condizioni tutte per le quali non è prevista alcuna comunicazione agli altri concorrenti, per quanto l'atto ostensivo possa riguardare atti relativi ai medesimi, eventualmente oggetto di richiesta solo in funzione della partecipazione alla procedura concorsuale sottesa a correlata alla richiesta medesima.

Sull'argomento, il TAR Lazio-Roma, sez. III, con sentenza del 08.07.2008 n° 6450 ha avuto modo di chiarire che il diritto di accesso esercitato a seguito di procedura concorsuale, esclude in radice, "l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza. Tali atti, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico".

Quindi

non può che ritenersi, nel caso in ispecie, manifestamente infondato ed arbitrario

l'eventuale

diniego dell'amministrazione

a non consentire, anche solo provvisoriamente, l'esercizio del diritto di accesso, se non dopo la notifica ai controinteressati,

reclamando quale sub-condizione la circostanza che si debba preliminarmente provvedere a darne comunicazione

ai controinteressati, ed argomentando che trattasi si

una necessaria integrazione del contraddittorio, qualificando, la stessa, erroneamente,

medio tempore, quale passaggio indifferibile e necessaria

propedeuticità istruttoria,

rappresentata, di fatto,

come

mera *condictio sine qua non* per l'ostensione del documento oggetto dell'istanza.

Invece, nessuna compromissione del diritto alla privacy risulta ravvisabile nell'ambito di una richiesta formulata in funzione dell'esercizio e tutela dei propri diritti correlati alla partecipazione ad un concorso ritenendosi,

nel caso in ispecie, non sussistente in funzione della salvaguardia di un pubblico interesse.

Quindi

vi è ragione di ritenere che l'eventuale comunicazione

di notifica ai

controinteressati (ovvero agli altri concorrenti) da parte dell'Amministrazione interpellata

non solo risulta palesemente arbitraria ma addirittura destituita di ogni valido fondamento giuridico e di fatto

sottende ad un manifesto intento di rallentare

l'esercizio del diritto all'accesso degli atti endo-procedimentali, venendosi, in ultima istanza a palesare

come una mera strumentalizzazione in violazione dei principi di economicità, efficienza ed efficacia

dell'operato della p.a., nell'ambito dell'esercizio dei pubblici poteri.

<https://www.diritto.it/controinteressati-legge-2411990-limiti-alla-privacy-e-prevalenza-del-pubblico-intesse-nell-ambito-delle-procedure-concorsuali-diniego-arbitrario-della-p-a/>